

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**NN. 4204, 4210, 4241 e 4329-A**

*Relazione orale*  
Relatore MURINEDDU

## **TESTO PROPOSTO DALLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** **(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

Comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2000

PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate  
da organismi nocivi (n. 4204)

d’iniziativa dei senatori **BETTAMIO, BUCCI, MINARDO e  
PIANETTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1999

—————

Disposizioni in materia di interventi di risanamento  
degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (n. 4210)

**d’iniziativa dei senatori SARACCO, PREDÀ, SCIVOLETTO,  
PIATTI, TAPPARO, BARRILE, MONTAGNA, CRESCENZIO,  
PARDINI, GUERZONI, BARBIERI, DE CAROLIS e PASQUINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1999**

---

Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate  
dalla flavescenza dorata (n. 4241)

**d’iniziativa dei senatori PIANETTA e BUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1999**

---

Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle  
imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (n. 4329)

**d’iniziativa dei senatori BEDIN e MONTICONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1999**

---

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	<i>Pag.</i>	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	8
Testo proposto dalla Commissione . . . . .	»	9
Testo dei disegni di legge		
– n. 4204, d’iniziativa dei senatori Bettamio ed altri. . .	»	12
– n. 4210, d’iniziativa dei senatori Saracco ed altri . . .	»	13
– n. 4241, d’iniziativa dei senatori Pianetta e Bucci . . .	»	14
– n. 4329, d’iniziativa dei senatori Bedin e Monticone .	»	16

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

**sul disegno di legge n. 4329**

14 dicembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sui disegni di legge nn. 4204, 4210 e 4241**

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando l'opportunità di prevedere forme di consultazione delle regioni e di coordinamento dell'attività delle medesime con le iniziative di incentivazione e di sostegno previste dai provvedimenti stessi.

**sul testo unificato per i disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329**

21 marzo 2000

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ribadendo le osservazioni formulate sui disegni di legge stessi. In particolare, segnala l'opportunità di prevedere forme di consultazione delle regioni e di coordinamento dell'attività delle medesime con le iniziative di incentivazione e di sostegno previste dal testo unificato.

**su emendamenti al testo unificato**

9 maggio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

**sul testo unificato per i disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329**

29 febbraio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**su emendamenti al testo unificato**

10 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, a revisione del parere già formulato, esprime parere di nulla osta sul testo del provvedimento a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.6, 2.6 – riformulato nel senso di esplicitare che si tratta di un'autorizzazione di spesa pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002 –, 3.1, 4.2 e 5.4; esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 5.3, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**su emendamenti al testo unificato**

23 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, ad integrazione del parere reso il 10 maggio scorso, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4.1, e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.1, 5.1, 5.2, 5.0.1.

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: MAGNALBÒ)

**sui disegni di legge nn. 4204, 4210, 4241 e 4329**

27 gennaio 2000

La Giunta, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Interventi a favore delle produzioni vitivinicole danneggiate da organismi nocivi**

## Art. 1.

1. La presente legge è finalizzata al risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata» e a parziale copertura dei costi di estirpazione, di reimpianto o di rimpiazzo, sostenuti dalle aziende agricole singole o associate. Per reimpianto si intende la sostituzione integrale dei vitigni di ogni singola particella colturale; per rimpiazzo si intende la sostituzione di singoli vitigni all'interno della stessa particella colturale.

## Art. 2.

1. Ai fini del risarcimento dei danni subiti, si applicano in favore delle aziende interessate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità in essa previste. Il parametro previsto all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, relativo alla percentuale dei danni subiti dalla azienda agricola rispetto alla produzione lorda vendibile, è ridotto, ai fini della presente legge, al 10 per cento, al fine di tenere conto del carattere monoculturale delle aziende vitivinicole. Per la copertura dei costi di estirpazione, reimpianto o rimpiazzo, sono concessi alle aziende interessate contributi fino a un limite complessivo di spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo le modalità e i parametri fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni interessate alle seguenti condizioni:

a) che il reimpianto avvenga in particelle non infestate, purché site nella stessa zona e condotte dallo stesso imprenditore danneggiato;

b) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore, e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;

c) che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato.

3. I contributi possono essere erogati unicamente a consuntivo ed a reimpianto o rimpiazzo avvenuto.

4. La concessione dei contributi è condizionata alla verifica dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria, indicata dai servizi fitosanitari regionali, ed al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nella misura del 40 per cento anche ai produttori agricoli che non intendono reimpiantare, a condizione che cedano il diritto a soggetti che si impegnino a reimpiantare entro tre anni nella stessa zona a indicazione geografica tipica o a denominazione di origine.

6. I rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al presente articolo sono disciplinati dalle regioni e dalle province autonome.

## Art. 3.

1. I contributi sono concessi anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione, il reimpianto o il rimpiazzo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione che l'intervento è stato eseguito su impianti colpiti dalla malattia di cui all'articolo 1. Le modalità di determinazione di tali contributi sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4204**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BETTAMIO ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Per il risarcimento dei danni alle strutture viticole colpite dalle fitopatologie «Flavescenza dorata» situate in zone riconosciute contaminate dai servizi fitosanitari regionali, sono concessi alle aziende agricole, singole e associate, dalle regioni territorialmente competenti contributi fino ai seguenti importi ed alla complessiva concorrenza di lire 20 miliardi:

a) lire 6.000 per pianta, con un massimo di lire 5 milioni per ettaro, nel caso di perdita di almeno il 20 per cento della struttura viticola aziendale;

b) lire 12.000 per pianta, con un massimo di lire 10 milioni per ettaro, nel caso di perdita di almeno il 50 per cento della struttura viticola aziendale;

c) lire 24.000 per pianta, con un massimo di lire 20 milioni per ettaro, nel caso di perdita di oltre il 50 per cento della struttura viticola aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono prioritariamente assegnati alle aziende viticole situate in zone di produzione di vini a denominazione d'origine controllata e garantita per le relative superfici iscritte all'Albo dei vigneti della denominazione.

**Art. 2.**

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 1° luglio 1997, n. 206,

sono soppresse le seguenti parole: «, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale,».

**Art. 3.**

1. Nei confronti delle aziende agricole di cui all'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 307, si applicano gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa di lire 5 miliardi per l'anno 2000.

**Art. 4.**

1. Alle aziende agricole, singole o associate, di cui all'articolo 1, è concesso, a domanda, l'esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

**Art. 5.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale», capitolo 8317, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4210**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SARACCO ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Per il risarcimento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto, si applicano alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1999.

**Art. 2.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali d'intesa con le regioni interessate.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4241**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIANETTA E BUCCI

## Art. 1.

1. Per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla «flavescenza dorata» e riconosciuti come tali dai servizi tecnici regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

*a)* lire 8.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo, secondo e terzo anno dell'impianto;

*b)* lire 13.000 per pianta di vite, con un massimo di 50 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

*c)* lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro oltre il quindicesimo anno dell'impianto;

*d)* lire 1.500 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai, fino ad un massimo di 150 milioni per ettaro.

2. Ai fini della corresponsione dei contributi devono comunque valere i seguenti vincoli:

*a)* i contributi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che il reimpianto avvenga nell'ambito territoriale della stessa zona a denominazione di origine controllata (DOC) primaria;

*b)* se il numero delle piante colpite è inferiore al 10 per cento delle piante costituenti il vigneto non si prevede alcun contributo;

*c)* se il numero di piante colpite è inferiore al 30 per cento delle piante costituenti il vigneto si può procedere unicamente al-

l'effettuazione di rimpiazzii, cioè alla sostituzione delle singole piante colpite;

*d)* se il numero di piante è uguale o superiore al 30 per cento delle piante costituenti il vigneto è possibile procedere al reimpianto, cioè alla sostituzione totale delle piante costituenti il vigneto, che deve avvenire entro cinque anni dall'estirpo;

*e)* per singolo vigneto il contributo non può essere richiesto per più di due interventi sostitutivi parziali o totali;

*f)* il contributo è vincolato alla verifica formale dell'impegno a realizzare l'attività di profilassi necessaria e consigliata dai servizi fitosanitari regionali;

*g)* il contributo è vincolato al rispetto delle norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari DOC;

*h)* si assegna un contributo di lire 3.000.000 a ettaro per la durata di quattro anni dal momento dell'estirpazione quale mancato reddito del viticoltore. Tale contributo deve essere vincolato all'impegno da parte del viticoltore a effettuare il reimpianto entro un anno dall'estirpazione;

*i)* il contributo è erogato al 40 per cento anche a chi non intende reimpiantare, ma vende il diritto a chi si impegna a reimpiantare entro tre anni, purchè nella stessa area DOC primaria;

*l)* la concessione del contributo è vincolata alla presentazione delle fatture d'acquisto delle barbatelle, che devono essere garantite esenti da fitoplasma, e può essere quietanzato unicamente a consuntivo ed a rimpiazzo o reimpianto avvenuti;

*m)* i contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di rimpiazzo o reimpianto;

*n)* beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i conduttori del vigneto a qualunque titolo. Sarà cura delle regioni territorialmente competenti normare con apposita circolare i rapporti tra proprietari ed affittuari in relazione ai contributi di cui al comma 1.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'azienda beneficiaria. Qualora l'azienda beneficiaria non intenda provvedere al reimpianto produttivo per almeno quindici anni, il contributo è concesso, per coprire i costi di estirpazione, nella misura del 20 per cento e i diritti di reimpianto potranno essere ceduti a terzi rispettando il vincolo di conservarli nelle zone DOC primarie, e non di ricaduta, dei comuni dove insiste il vigneto. Colui a cui sono ceduti i diritti di reimpianto beneficerà del contributo previsto dalla presente legge ridotto del 20 per cento a condizione che effettui il reimpianto non oltre la campagna successiva all'acquisto del diritto.

4. Il contributo è concesso anche a coloro che hanno effettuato l'estirpazione o i reimpianti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè sia presentata la documentazione di intervento richiesta per motivi sanitari.

5. Alle cantine sociali, ai produttori vinificatori e ai vinificatori, questi ultimi con almeno il 50 per cento della produzione globale derivante da raccolta nelle zone colpite dalla malattia, che utilizzavano uve provenienti da vigneti colpiti da flavescenza dorata, è corrisposto un contributo per quattro

anni pari a lire 30.000 al quintale se il conferimento o la produzione risultano inferiori del 10 per cento rispetto alla media delle vendemmie 1997, 1996 e 1995.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a venticinque miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Le regioni interessate dalla malattia, coordinandosi tra loro e di concerto con il Ministero delle politiche agricole, devono approfondire la ricerca sullo sviluppo del fitoplasma, verificare e migliorare i metodi di lotta e individuare i mezzi per controllare i focolai ovvero i vigneti abbandonati.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio vitivinicolo dell'area interessata, è vietato cedere i diritti di reimpianto, per i primi quattro anni successivi all'estirpazione, al di fuori del territorio della zona DOC primaria.

**DISEGNO DI LEGGE N. 4329**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BEDIN ED ALTRI

## Art. 1.

1. Per favorire la ripresa produttiva delle aziende viticole danneggiate dalle infezioni di «flavescenza dorata», situate in zone riconosciute contaminate dai competenti organi regionali, che abbiano disposto estirpazione obbligatoria, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età delle piante:

*a)* lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

*b)* lire 10.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 38 milioni per ettaro, nel secondo anno dell'impianto;

*c)* lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 42 milioni per ettaro, nel terzo anno dell'impianto;

*d)* lire 14.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 55 milioni per ettaro, dal quarto al quindicesimo anno dell'impianto;

*e)* lire 11.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 40 milioni per ettaro, dal sedicesimo al venticinquesimo anno dell'impianto;

*f)* lire 9.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 35 milioni per ettaro, dal ventiseiesimo al trentacinquesimo anno dell'impianto;

*g)* lire 7.000 per pianta di vite, con un massimo di lire 28 milioni per ettaro, dal trentaseiesimo anno dell'impianto;

*h)* lire 2.000 per le piante di vite in vivaio, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione nei vivai fino ad un massimo di lire 120 milioni per ettaro.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stabilimento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.2.3 «Fondo di solidarietà nazionale», capitolo 8317, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, previa intesa con le regioni interessate.